Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 27 settembre 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1165.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 957, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di magistero di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 73 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Art. 74. — In applicazione dell'art. 3, comma primo dello statuto e del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1981, è istituito il ruolo dei professori associati e dei ricercatori universitari di ruolo, i quali sono equiparati, giuridicamente ed economicamente ai professori associati e ai ricercatori universitari di ruolo delle Università statali.

Per quanto attiene al trattamento di previdenza e di quiescenza dei summenzionati professori associati e ricercatori universitari di ruolo si fa riferimento a quanto previsto nei precedenti articoli 67 e 73, precisando che ai professori associati e ai ricercatori universitari di ruolo verrà corrisposta, all'atto del collocamento in pensione, oltre alla pensione, una indennità di buonuscita, per gli anni di servizio calcolati secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, pari all'ottanta per cento dello stipendio e della tredicesima mensilità in godimento al momento del collocamento a riposo.

Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980 ».

La tabella 1, relativa all'organico dei professori e degli assistenti, è soppressa ed è aggiunta la seguente nuova tabella:

TABELLA 1

Organico dei professori e degli assistenti:

professori ordinari	5
professori associati	35
assistenti e lettori (ad esaurimento)	12
ricercatori universitari	37

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1982
Registro n. 106 *Istruzione, foglio n.* 253

DECRETO-LEGGE 27 settembre 1982, n. **681.**

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza che, in attesa della definizione legislativa della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, occorre ulteriormente prorogare fino al 30 giugno 1983 e riconoscere un parziale adeguamento del trattamento economico provvisorio per il personale dirigente civile e militare dello Stato e per quello ad essi collegato di cui agli articoli 10, 11, 11-*bis*, 12, 13, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Considerato che l'intervenuta scadenza del termine costituzionale non ha consentito la conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1982, n. 453;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il trattamento economico provvisorio del personale di cui agli articoli 10, 11, 11-*bis*, 12, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1983, con le modifiche previste dal presente decreto.

Con effetto dal 1° gennaio 1983, le misure degli stipendi iniziali risultanti dall'applicazione degli articoli 10, 11-*bis* e 21 del decreto-legge di cui al precedente comma sono maggiorate del 12,20 per cento, restando soppresso dalla stessa data l'assegno personale pensionabile di cui agli articoli 11 e 22 del decreto medesimo.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente secondo comma, lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'85 per cento dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianità. E' soppresso il secondo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

Con effetto dal 1° gennaio 1983, la progressione economica dei nuovi stipendi previsti dal presente articolo si sviluppa in otto classi biennali dell'8 per cento, computato sullo stipendio iniziale di qualifica, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

Per il primo dirigente con due anni di servizio la progressione economica si sviluppa in sette classi biennali di stipendio computate sullo stipendio relativo a tale posizione.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

Art. 2.

La determinazione dei nuovi stipendi di cui al precedente articolo 1 è effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31 dicembre 1982, con le modalità previste dai commi successivi.

I servizi di ruolo prestati nella carriera direttiva e quelli svolti nelle qualifiche dirigenziali inferiori a quella rivestita si valutano attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazi superiore a 6 mesi del relativo periodo, applica tale percentuale sullo stipendio di L. 5.040.000 pe servizio prestato fino a direttore di sezione o quali equiparata, sullo stipendio di L. 6.000.000 per il vizio prestato con qualifica superiore a direttore sezione e sugli stipendi iniziali delle singole qualifi dirigenziali interessate per il servizio prestato n qualifiche medesime inferiori a quella di apparte za. L'importo complessivo relativo a detti benefic aggiunge allo stipendio iniziale della qualifica stita e all'ammontare così ottenuto si somma l'in mento di stipendio conseguente alla progressione nomica relativa al servizio prestato nella quali stessa.

Qualora il nuovo stipendio si collochi tra due cl o tra una classe e l'aumento periodico, o tra aumenti periodici, ferma restando la corresponsi di detto stipendio, il personale è collocato alla cl o scatto immediatamente inferiore allo stipendio desimo. La differenza tra i due stipendi, previa porizzazione, va considerata ai fini dell'ulteriore gressione economica. La temporizzazione della d renza tra i suddetti stipendi espressa in mesi è a 24 volte la differenza stessa divisa per l'importo classe o dello scatto in corso di maturazione.

Art. 3.

Per il personale di cui all'articolo 21 del dec legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modi zioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, la determ zione di nuovi stipendi di cui al precedente artico è effettuata sulla base degli anni di servizio mili comunque prestato, anche anteriormente alla non a ufficiale, ivi compreso quanto previsto al terzo ma dell'articolo 30 del decreto del Presidente Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Ai fini di quanto previsto nel precedente comm servizi prestati fino al grado di tenente colonnel quelli svolti nei gradi dirigenziali inferiori a q rivestito si valutano attribuendo un beneficio pa 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione s riore ai sei mesi del relativo periodo, applicando percentuale sugli stipendi di L. 5.040.000 per il s zio prestato fino al grado di capitano, di L. 6.00 per il periodo di servizio trascorso nel grado di giore e di tenente colonnello con meno di ventiqua anni di servizio o quattro anni di grado, di L. 6.60 per il rimanente periodo di servizio trascorso grado di tenente colonnello e sugli stipendi ini dei singoli gradi dirigenziali interessati per il ser prestato nei gradi medesimi inferiori a quello stito alla data del 31 dicembre 1982. L'importo plessivo relativo a detti benefici si aggiunge allo pendio iniziale del grado rivestito e all'ammon così ottenuto si somma un incremento di stipe conseguente alla progressione economica relativ servizio prestato nel grado stesso.

Si applica l'ultimo comma del precedente articol

Art. 4.

Nei casi di promozione o di nomina alla qualifica superiore del personale di cui ai precedenti articoli 2 e 3, lo stipendio iniziale spettante nella nuova posizione è incrementato della metà dell'importo acquisito per classi o aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza.

Per il personale militare, in caso di promozione a colonnello o grado superiore, se più favorevole, continua ad applicarsi la norma di cui all'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applica l'ultimo comma del precedente articolo 2.

Art. 5.

Le nuove misure degli stipendi di cui al presente decreto-legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'equo indennizzo, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Art. 6.

Le nuove misure degli stipendi derivanti dalla applicazione del presente decreto non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Ai fini della determinazione del compenso orario per il lavoro straordinario da corrispondersi ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, continuano a considerarsi le retribuzioni previste dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 7.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, per il periodo 1° luglio 1982-30 giugno 1983, è valutato in complessive lire 107.000 milioni, di cui lire 2.500 milioni per il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Alla spesa di lire 30.000 milioni relativa all'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA —
LA MALFA — SCHIETROMA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, *foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1982, n. **682.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 15, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

istituzioni di diritto processuale.

Il testo dell'art. 16 del medesimo corso di laurea è soppresso ed è sostituito dal seguente:

« Gli studenti non possono sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto industriale, di diritto agrario, di diritto privato comparato, e di diritto della navigazione, se non abbiano superato l'esame di istituzioni di diritto privato; né gli esami di diritto penale e procedura penale, di diritto amministrativo, di diritto ecclesiastico, di diritto internazionale, di diritto del lavoro, se non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto privato e di diritto costituzionale; né l'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario, se non abbiano superato gli esami di economia politica, di diritto costituzionale ovvero di diritto pubblico generale; né gli esami di diritto romano, di storia del diritto italiano, di diritto canonico, di diritto comune, se non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano, né gli esami di diritto penale militare e di medicina legale e delle assicurazioni se non abbiano superato l'esame di diritto penale ».

Inoltre, nell'art. 18, l'istituto di scienze economiche, annesso alla facoltà di giurisprudenza, cambia la denominazione in quella di: « istituto di economia e finanza ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1982
Registro n. 105 *Istruzione, foglio n.* 225

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica n. 571 dell'anno 1982)

Nel titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 dell'anno 1982, recante norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 19 agosto 1982, la data « 22 luglio 1982 » deve essere sostituita dalla data « 29 luglio 1982 » così come appare esattamente indicata in calce al decreto stesso.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 settembre 1982.

Ammissione dei piccoli esercizi cinematografici al sistema forfettario di determinazione dell'imponibile dell'imposta sugli spettacoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto, in particolare, l'art. 14, primo comma, del predetto decreto, che prevede la facoltà di stabilire, per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale e di indicare il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta con le garanzie e le modalità necessarie ed assicurarne l'applicazione;

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 1979, 25 agosto 1980 e 12 agosto 1981 che hanno fissato le condizioni a cui debbono soddisfare gli esercizi cinematografici per essere ammessi al sistema di accertamento forfettario dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

Ravvisata l'opportunità di adeguare il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi predetti ai mutati valori monetari ed alle intervenute variazioni nel prezzo medio dei biglietti d'ingresso ai cinematografi;

Decreta:

Il prezzo massimo praticabile agli esercenti i cinematografi per poter corrispondere l'imposta sugli spettacoli ed i tributi connessi sulla base di un imponibile forfettario giornaliero, stabilito in L. 1000 con il decreto ministeriale 12 agosto 1981, è fissato in L. 1200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 23 settembre 1982

Il Ministro: FORMICA

(4650)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 settembre 1982.

Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 574, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1974, registro n. 6 Tesoro, foglio

n. 137, con il quale sono stati individuati, in applicazione dell'art. 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, prima citata, gli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro del tesoro ed è stato fissato il contingente del personale dello Stato ivi applicato che in relazione alle esigenze funzionali degli uffici stessi è tenuto in via ordinaria e continuativa all'osservanza di un orario di servizio eccedente quello d'obbligo ed esteso anche alle ore pomeridiane;

Considerate le innovazioni legislative in materia di finanza pubblica e di gestione dei flussi monetari e creditizi, aventi incidenza sulle attribuzioni e le responsabilità istituzionali del Ministro del tesoro;

Considerato che a tal fine occorre procedere ad una migliore definizione dei compiti attribuiti agli uffici aventi funzioni di collaborazione diretta con il Ministro del tesoro, fatta eccezione della segreteria particolare e delle segreterie dei sottosegretari;

Decreta:

Art. 1.

Affari amministrativi

Il Gabinetto, con apposito ufficio articolato secondo esigenze di funzionalità in almeno due settori, cura i rapporti con gli uffici centrali e periferici del Ministero e con le altre amministrazioni. Provvede al tempestivo avvio all'esame del Ministro degli atti, documenti e materiali provenienti dalle direzioni generali e dalla Ragioneria generale dello Stato e cura il primo esame e la tempestiva trasmissione agli stessi generali uffici degli atti e della corrispondenza giunta al Ministro da altre amministrazioni e da altre istituzioni pubbliche, nonchè da enti e associazioni private e dai cittadini, che riguardano affari amministrativi di competenza del Ministero.

Il Gabinetto coadiuva il Ministro nell'opera di coordinamento dell'azione amministrativa del Dicastero, fornendo l'assistenza per l'organizzazione di incontri, riunioni e gruppi di lavoro. Al fine di tale coordinamento, il Gabinetto cura altresì i rapporti con gli organi facenti capo alla responsabilità politica del Ministro, quali la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione tecnica per la spesa pubblica.

Spetta al Gabinetto provvedere all'attuazione del decreto di conferimento di deleghe ai sottosegretari di Stato e ad assistere questi ultimi ai fini della partecipazione a comitati interministeriali.

L'ufficio di cui al primo comma ha inoltre il compito di assicurare il funzionamento dei servizi generali quali il servizio automobilistico, l'archivio amministrativo corrente e riservato, gli apparati elettrocontabili, di elaborazione automatica e fotoriproduzione. Cura inoltre la gestione del personale e l'espletamento delle operazioni di gestione di capitoli di bilancio, nonchè il settore del conferimento di onorificenze.

Responsabile dell'ufficio di cui al primo comma può essere nominato il capo di Gabinetto vicario.

Art. 2.

Affari legislativi e parlamentari

L'ufficio coadiuva il Ministro nell'elaborazione delle proposte legislative e regolamentari di propria iniziativa, nonchè nella formulazione dei pareri sulle proposte legislative e regolamentari di diversa iniziativa, sentiti i competenti uffici del Ministero.

L'ufficio cura inoltre la preparazione delle risposte alle interrogazioni parlamentari rivolte al Ministro del tesoro, seguendone l'istruttoria presso i competenti uffici.

L'ufficio provvede all'attività istruttoria e di documentazione relativa alla presenza parlamentare del Ministro e dei sottosegretari di Stato e assiste il Ministro per la documentazione relativa agli affari legislativi all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.

L'ufficio cura i rapporti con i competenti uffici del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica nonchè con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e per i rapporti con gli organi giurisdizionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'ufficio segue l'andamento dei lavori parlamentari anche allo scopo di assicurare un'adeguata e tempestiva informazione dei competenti uffici del Ministero.

Responsabile dell'ufficio, che può essere articolato in reparti o settori distinti per omogeneità di materie, è il capo dell'ufficio legislativo.

Art. 3.

Affari riservati e supporto dell'attività di consulenza

L'ufficio affari riservati cura la trattazione di affari riservati, nonchè l'espletamento delle operazioni connesse alla sicurezza del Ministro e degli uffici ministeriali.

L'ufficio assicura, inoltre, attraverso un apposito servizio, lo svolgimento di attività di ricerca e studi nonchè il supporto tecnico-operativo al collegio di consulenza del Ministro.

L'ufficio è diretto da uno o più responsabili.

Art. 4.

Ufficio stampa e informazione

Spetta all'ufficio il coordinamento delle informazioni riguardanti i provvedimenti di competenza del Ministero, nonchè la sua azione amministrativa e finanziaria.

In particolare l'ufficio cura la pubblicazione di un bollettino « Notizie del Tesoro » nonchè la pubblicazione di rapporti o saggi su argomenti specifici direttamente connessi alle funzioni istituzionali del Tesoro.

L'ufficio, oltre alle normali attività di reperimento, segnalazione e conservazione della documentazione di stampa necessaria all'attività del Ministro e degli uffici, cura i rapporti con gli organi di informazione.

Responsabile dell'ufficio è il capo ufficio stampa.

Art. 5.

Il capo di Gabinetto

Il capo di Gabinetto collabora all'opera del Ministro e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Il capo di Gabinetto assicura il coordinamento dell'attività di tutti gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro. Egli presiede il comitato di coordinamento composto dai responsabili degli uffici di cui

agli articoli precedenti e provvede al coordinato svolgimento delle attività dei consulenti ed esperti della cui opera il Ministro si avvale.

Art. 6.

Collegio di consulenza del Ministro

Il Ministro designa con decreto gli esperti, anche quelli che non facciano parte degli uffici di Gabinetto, della cui consulenza egli intende avvalersi per determinate materie. La loro attività può essere coordinata attraverso la costituzione di un apposito collegio di consulenza, di cui il Ministro nomina il presidente. Quest'ultimo promuove intese con i servizi studi e documentazione del Ministero per il coordinamento delle attività di analisi.

Art. 7.

Disposizioni diverse

L'attribuzione degli incarichi direttivi dei servizi che costituiscono l'articolazione degli uffici sopraindicati nonchè l'emanazione di norme di funzionamento tecnico-operative sono oggetto di provvedimenti del capo di Gabinetto.

Sono abrogate tutte le disposizioni o ordini di servizio in precedenza emanati sull'argomento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4649)

DECRETO 24 settembre 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982 che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie Q (L. 1.000.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del Tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 30 settembre 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.900 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,05 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei medesimi verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 27 settembre 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1982
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 222

(4680)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 20 luglio 1982.

Modificazione al regolamento di esecuzione del codice della strada.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che autorizza il Ministro dei trasporti a modificare con propri decreti alcuni articoli del regolamento di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, per adeguarli alle norme della legge stessa, della legge 5 maggio 1976, n. 313 ed a quelle contenute nelle direttive comunitarie o nei regolamenti internazionali;

Visto che tra i suddetti articoli è compreso l'art. 344 che tratta della installazione dei serbatoi per G.P.L. e metano sui veicoli alimentati con combustibili gassosi compressi o liquefatti;

Ritenuto opportuno modificare tale articolo per uniformare le prescrizioni tecniche, ora diversificate, per la installazione dei serbatoi per metano e G.P.L. e per adeguare le stesse ai progressi tecnici conseguiti nel settore, anche in campo internazionale, dopo oltre venti anni dalla emanazione delle norme attuali;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 344 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 è sostituito dal seguente:

« Art. 344 - *Installazione dei serbatoi.* — I serbatoi per metano e i serbatoi per G.P.L. possono essere disposti sia esternamente che internamente all'autoveicolo, purché non nella parte anteriore.

I serbatoi disposti esternamente all'autoveicolo possono essere collocati:

sotto il pavimento della carrozzeria, collegati direttamente al telaio, purché essi risultino interni alla sagoma in pianta del veicolo ed a sufficiente distanza da terra (non inferiore a mm 200 con veicolo a pieno carico) e protetti mediante idonea lamiera;

posteriormente alla carrozzeria e contigui alla medesima, purché risultino interni alla sagoma in pianta del veicolo e siano protetti convenientemente dall'azione dei raggi solari;

sopra la carrozzeria, sul tetto del veicolo, purché risultino interni alla sagoma in pianta del veicolo e siano protetti convenientemente dall'azione dei raggi solari.

I serbatoi disposti internamente all'autoveicolo debbono essere muniti di un contenitore del gruppo valvolare a chiusura ermetica verso l'interno dell'autoveicolo e convenientemente areato per mezzo di due prese d'aria dall'esterno di sezione congrua, opportunamente ubicate in modo da consentire da una parte l'ingresso e dall'altra l'uscita dell'aria durante la marcia del veicolo. Inoltre detti serbatoi devono essere collocati in un vano separato dall'abitacolo ove esista, o in un contenitore totale areato adeguatamente con i criteri stabiliti per i contenitori parziali del gruppo valvolare. Laddove detto vano o contenitore totale contenente i serbatoi, sempre areato come sopra detto, sia a tenuta stagna rispetto all'abitacolo, non è necessaria la installazione del contenitore parziale; in ogni caso deve essere possibile l'agevole e rapido accesso alle valvole di intercettazione del serbatoio, nonché la lettura dell'indicatore di livello per il G.P.L., del manometro per il metano e gli estremi di identificazione e di scadenza di validità dei serbatoi stessi. A partire dal 1° gennaio 1983 la installazione di impianti per alimentazione a gas deve essere realizzata in modo che il caricamento dei serbatoi avvenga dall'esterno del veicolo, od anche dal vano motore.

La installazione dei serbatoi per metano e dei serbatoi per G.P.L. sia all'esterno che all'interno del veicolo è subordinata all'osservanza delle prescrizioni tecniche che saranno stabilite dalla Direzione generale della M.C.T.C.

E' vietata l'alimentazione del motore con combustibili gassosi o in pressione nei veicoli muniti di impianto di riscaldamento quando il prelevamento dell'aria per il riscaldamento del veicolo avvenga nell'ambiente chiuso intorno al motore e non direttamente dall'atmosfera esterna ».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto devono essere applicate con decorrenza immediata.

Roma, addì 20 luglio 1982

Il Ministro: BALZAMO

(4681)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2474/82 della commissione, del 1° settembre 1982, che apporta emendamenti all'allegato 5 e aggiorna gli allegati 1, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

Pubblicato nel n. L 266 *del* 15 *settembre* 1982.

(242/C)

Regolamento (CEE) n. 2475/82 della commissione, del 13 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2476/82 della commissione, del 13 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2477/82 della commissione, del 9 settembre 1982, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità, rispettivamente nel Regno Unito e in Irlanda, di taluni prodotti tessili originari della Corea.

Regolamento (CEE) n. 2478/82 della commissione, del 13 settembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici alla importazione di taluni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2479/82 della commissione, del 13 settembre 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

Regolamento (CEE) n. 2480/82 della commissione, del 13 settembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77 per quanto riguarda la riscossione di un prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2481/82 della commissione, del 13 settembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2422/82 relativo a varie forniture di cereali e/o di riso al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2482/82 della commissione, del 13 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2125/82 della commissione, del 29 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1603/79 che stabilisce le modalità di versamento di un premio ai fabbricanti di fecola di patate pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 223 del 31 luglio 1982.

Pubblicati nel n. L 264 *del* 14 *settembre* 1982.

(243/C)

Regolamento (CEE) n. 2483/82 della commissione, del 14 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2484/82 della commissione, del 14 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2485/82 della commissione, del 13 settembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1016/68 che stabilisce i modelli dei documenti di controllo di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2486/82 della commissione, del 14 settembre 1982, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1596/79 relativo ai ritiri preventivi di mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2487/82 della commissione, del 14 settembre 1982, che consente agli Stati membri di autorizzare ritiri preventivi di mele.

Regolamento (CEE) n. 2488/82 della commissione, del 14 settembre 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 2489/82 della commissione, del 14 settembre 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2490/82 della commissione, del 14 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattieri-caseari.

Pubblicati nel n. L 265 *del* 15 *settembre* 1982.

(244/C)

Regolamento (CEE) n. 2491/82 della commissione, del 15 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2492/82 della commissione, del 15 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2493/82 della commissione, del 15 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2494/82 della commissione, del 15 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2495/82 della commissione, del 15 settembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2496/82 della commissione, del 13 settembre 1982, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 61.01 B V e) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2497/82 della commissione, del 13 settembre 1982, relativo alla classificazione di merci nella voce 84.07 e nella sottovoce 84.08 C della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2498/82 della commissione, del 15 settembre 1982, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 2499/82 della commissione, del 15 settembre 1982, che stabilisce le norme relative alla distillazione preventiva per la campagna viticola 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 2500/82 della commissione, del 15 settembre 1982, che accorda la facoltà di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per i mosti di uve, i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati.

Regolamento (CEE) n. 2501/82 della commissione, del 14 settembre 1982, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 2502/82 della commissione, del 15 settembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2503/82 della commissione, del 15 settembre 1982, che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio.

Regolamento (CEE) n. 2504/82 della commissione, del 15 settembre 1982, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 2505/82 della commissione, del 15 settembre 1982, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2506/82 della commissione, del 15 settembre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la quinta gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 2507/82 della commissione, del 15 settembre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per l'ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 2508/82 della commissione, del 15 settembre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 267 *del* 16 *settembre* 1982

(245/C)

Regolamento (CEE) n. 2509/82 della commissione del 16 settembre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n 2510/82 della commissione, del 16 settembre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2511/82 della commissione, del 16 settembre 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2512/82 della commissione, del 16 settembre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2513/82 della commissione del 16 settembre 1982, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2514/82 della commissione, del 16 settembre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2515/82 della commissione, del 16 settembre 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2516/82 della commissione, del 14 settembre 1982, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero e di fiocchi di avena alle organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2517/82 della commissione, del 16 settembre 1982, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito ed in Irlanda di alcuni prodotti tessili originari di Macao.

Regolamento (CEE) n. 2518/82 della commissione, del 16 settembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1598/77 che stabilisce le modalità della cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

Regolamento (CEE) n. 2519/82 della commissione, del 16 settembre 1982, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2422/82 relativo a varie forniture di cereali e/o di riso al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2520/82 della commissione, del 16 settembre 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Iugoslavia.

Pubblicati nel n. L 268 *del* 17 *settembre* 1982

(246/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Venerdì 17 settembre 1982, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Abderrahmane Cheriet ambasciatore della Repubblica algerina il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 17 settembre 1982, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Bashkim Dino ambasciatore della Repubblica popolare socialista d'Albania il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 17 settembre 1982 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Alfredo Pinoargote Cevallos, ambasciatore della Repubblica dell'Ecuador, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(4612)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1982, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 gosto 1926, n. 1365, e 37-39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

1) Giannattasio Carlo esercente in Genova dall'11 settembre 1982;
2) Velcz Giovanni Battista esercente in Bologna dal 4 ottobre 1982.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37-39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

1) Barbieri Antonio esercente in Borgia, d. n. Catanzaro, dal 21 novembre 1982;
2) Cuccia Giuseppe esercente in Brescia dal 2 dicembre 1982;
3) Armati Renato Enrico esercente in Roma dal 14 dicembre 1982;
4) Rosanova Pietro esercente in Napoli dal 16 dicembre 1982;
5) Laudisio Giovanni Battista esercente in Sarno, d. n. Salerno, dal 22 dicembre 1982;
6) Guidi Riccardo esercente in Bologna dal 30 dicembre 1982.

(4616)

Revoca di trasferimenti di notai

Con decreti ministeriali 20 settembre 1982:

è revocato il decreto ministeriale 12 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 20 agosto 1982, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Biondi Salvatore alla sede di Ercolano, distretto notarile di Napoli;

è revocato il decreto ministeriale 12 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 20 agosto 1982, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Lo Piccolo Maria Assunta alla sede di Canicattì, distretto notarile di Agrigento;

è revocato il decreto ministeriale 12 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 20 agosto 1982, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Graziano Luigi alla sede di Certaldo, distretto notarile di Firenze.

(4627)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 7 settembre 1982 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Auroman concessa all'impresa Ciba Geigy S.p.a. in Origgio (Varese), strada statale n. 233, km. 20,500, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1982 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cera cicatrizzante concessa all'impresa Scam, in Modena, via Bellaria, 164, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1982 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cera per innesti Scam, concessa all'impresa Scam, in Modena, via Bellaria, 164, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4632)

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 7 settembre 1982 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 16 giugno 1977 all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, viale Gian Galeazzo, 3, del presidio sanitario denominato ARED già registrato al n. 2399.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1982 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 21 febbraio 1978 all'impresa Tecniterra, in Milano, via Nino Bixio, 34, del presidio sanitario denominato H Triplice effetto già registrato al n. 1983.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1982 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 13 gennaio 1978 all'impresa Tecniterra, in Milano, via Nino Bixio, 34, del presidio sanitario denominato Neotox già registrato al n. 1978.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1982 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 6 maggio 1976 all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, viale Gian Galeazzo, 3, del presidio sanitario denominato Akrinal già registrato al n. 2223.

(4631)

Avvisi di rettifica

Nell'elenco n. 206 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 17 dicembre 1981, n. 6652/R, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982, pag. 197, al numero d'ordine 2) relativo al prodotto «Coumadin Sodium», nelle preparazioni 25 compresse x mg 10, 25 compresse da mg 25 e 1 fiala da 75 mg, dove si legge «*...16336/1...*», «*...16336/2...*» e «*...16336/A...*» si deve, invece, rispettivamente leggere «*...16366/1...*», «*...16366/2...*» e «*...16366/A...*».

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1982, parte prima, a pag. 2195, nell'elenco relativo alle «Revoche d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali disposte con decreto del Ministero della sanità in data 18 febbraio 1982», dove si legge: «"Isoniazide superhepatol", flacone da cc 200 + 1 compressa di Vit. E, della categoria 50 confetti da g 0,75, registrate in data 5 maggio 1962, 19 novembre 1962 e 10 aprile 1970, *ai numeri 13155* e *13155/A*, a nome della ditta Istituto biologico Dessy, in Firenze (Decreto di revoca n. 6759/R)», si deve, invece, leggere: «"Isoniazide super Hepatol" - flacone da cc 200 + 1 compressa di Vit. E, della categoria 50 confetti da g 0,75, registrate in data 5 maggio 1962, 19 novembre 1962 e 10 aprile 1970, *ai numeri 13135* e *13135/A*, a nome della ditta Istituto biologico Dessy, in Firenze (Decreto di revoca n. 6759/R)».

(4619)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di commissari liquidatori di alcune società cooperative

Con decreto ministeriale 9 settembre 1982 il dott. Giancarlo Tinti, nato il 5 agosto 1952, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Klark » a r.l., in Pieve di Cento (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'11 agosto 1982, in sostituzione del sig. Fabio Cazzoli che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1982 il sig. Frullini Olinto, nato il 29 marzo 1942, è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « C.I.S.A. - Cooperativa intercomunale servizi agricoli a r.l. », in Pieve di Cento (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'11 agosto 1982, in sostituzione del sig. Tassoni Alessandro, il quale non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1982 il dott. Sostegno Fornasini, nato il 4 dicembre 1929, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « C.G.C. - Centro grafico cooperativo a r.l. », in Bologna, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'11 agosto 1982, in sostituzione del sig. Berna Renzo, il quale non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1982 il dott. Giorgio Marchi Adani, nato il 24 aprile 1929, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Servizi sociali a r.l., in Pieve di Cento (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 11 agosto 1982, in sostituzione del sig. Berna Renzo, il quale non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1982 il rag. Ettore Fontana è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo Ceretti e Tanfani, in Milano, già posta in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione dell'avv. Lia Cigarini.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1982 l'avv. Giovanni Battista Benvenuto è stato nominato commissario liquidatore, unitamente alla dott.ssa Carmela Gocini e al rag. Beniamino Pomes, della società cooperativa Lavoratori ex Motta Segrate a r.l., in Segrate (Milano), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 25 giugno 1982, in sostituzione dell'avv. Antonio Violini, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1982 il rag. Ettore Fontana è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Progetto verde a r.l., in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 30 giugno 1982, in sostituzione dell'avv. Antonio Violini, che ha rinunciato all'incarico.

(4602 a 4604 - 4629)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 29 luglio 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti della ditta Bertomodes - Industria confezioni S.a.s. di Sandigliano.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di ristrutturazione aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale della ditta Bertomodes - Industria confezioni S.a.s. di Sandigliano (Vercelli), che ha avanzato richiesta per il riconoscimento della condizione di ristrutturazione aziendale con decorrenza 21 dicembre 1981;

Considerato che la S.a.s. Bertomodes - Industria confezioni ha proceduto alla chiusura di un reparto con conseguente esuberanza del personale addetto al reparto stesso;

Ritenuto pertanto che la sospensione dei dipendenti a decorrere dal 21 dicembre 1981 non sia correlata all'attuazione di operazioni di ristrutturazione, ma ad un'esuberanza di manodopera derivante dalla chiusura di reparto;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale;

Delibera:

La ditta Bertomodes - Industria confezioni S.a.s. di Sandigliano (Vercelli) non è riconosciuta in situazione di ristrutturazione aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(4659)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica medica generale e terapia medica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di medicina e chirurgia:
medicina legale e delle assicurazioni.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:
diritto della navigazione;
diritto ecclesiastico;
diritto comune;
teoria generale del diritto;
diritto sindacale;
diritto regionale;
diritto pubblico americano;
filosofia della politica;
diritto di famiglia;
diritto agrario;
diritto pubblico romano.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:
organizzazione internazionale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4682)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Integrazioni e modificazioni, in attuazione della legge 25 agosto 1982, n. 604, delle ordinanze ministeriali 2 settembre 1982 relative allo svolgimento delle sessioni riservate di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado ed artistiche, previste dall'art. 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;
Veduta la legge 25 agosto 1982, n. 604;
Vedute le ordinanze ministeriali del 2 settembre 1982 relative allo svolgimento delle sessioni riservate di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado ed artistiche, previste dall'art. 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270;
Considerata la necessità di impartire disposizioni integrative e modificative di quelle emanate con le suddette ordinanze ministeriali al fine di disciplinare la partecipazione alle predette sessioni riservate dei candidati sprovvisti della prescritta abilitazione aventi titolo all'immissione in ruolo ai sensi degli articoli 9 e 11 alla citata legge n. 604/82;
Preso atto del parere espresso dal Ministero degli affari esteri;

Ordina:

Art. 1.

Le ordinanze ministeriali 2 settembre 1982 relative allo svolgimento delle sessioni riservate di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado ed artistiche, previste dall'art. 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono integrate e modificate dalle norme contenute nella presente ordinanza, ai fini della partecipazione alle predette sessioni riservate di candidati, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, sprovvisti della prescritta abilitazione, aventi titolo all'immissione in ruolo ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

Art. 2.

Gli insegnanti incaricati a tempo determinato, aventi titolo all'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 9 della legge 25 agosto 1982, n. 604, partecipano alla sessione riservata di esami di abilitazione prevista, per il corrispondente personale delle scuole metropolitane, dall'art. 35 della legge n. 270/82.

Ciascun docente partecipa alla sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione relativa all'insegnamento cui si riferisce l'incarico posseduto.

I lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere e gli insegnanti incaricati di attività non previste dall'ordinamento scolastico metropolitano partecipano, rispettivamente, ai sensi dell'art. 9, comma terzo, e dell'art. 11, secondo comma, alla sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione sulla base del titolo di studio posseduto.

Il personale di cui ai commi precedenti è ammesso alla sessione riservata a condizione che abbia prestato servizio nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e si trovasse in servizio alla data del 9 settembre 1981.

Nell'anno scolastico 1981-82 il personale di cui ai precedenti commi deve essere stato, altresì, in servizio con il medesimo incarico a tempo determinato.

Alla sessione riservata non ha titolo a partecipare il personale che beneficia dell'immissione in ruolo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della citata legge n. 604/82.

Art. 3.

La domanda di ammissione alla sessione riservata, redatta in carta da bollo, dovrà essere indirizzata al sovrintendente scolastico o al provveditore agli studi — a seconda della competenza allo svolgimento della sessione riservata — rispettivamente del capoluogo di regione o di provincia prescelto dall'interessato per sostenere gli esami e dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 1982 al capo dell'istituto o scuola presso cui l'interessato presta servizio alla data di presentazione.

L'autenticazione della firma in calce alla domanda di ammissione, l'attestazione del possesso dei requisiti e la convalida della scheda personale (allegato *A/2-bis*) dovranno essere effettuate a cura del capo dell'istituto o della scuola presso cui l'interessato presta servizio.

Qualora non sia possibile presentare la domanda al capo di istituto ed in ogni caso per i lettori in servizio presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, le domande dovranno essere presentate alla competente autorità diplomatica o consolare.

I capi degli istituti e delle scuole inoltreranno le domande alla competente autorità diplomatica o consolare con elenco nominativo allegato, riepilogativo degli aspiranti ripartiti per ufficio scolastico metropolitano e per classe di abilitazione.

La competente autorità diplomatica o consolare, convalidate le dichiarazioni rese dai capi degli istituti o delle scuole, provvederà all'inoltro di tutte le domande ricevute al Ministero degli affari esteri - Direzione generale per le relazioni culturali - Ufficio XI, unendovi l'elenco nominativo riepilogativo degli aspiranti ripartiti per ufficio scolastico metropolitano e, all'interno di ciascun plico, per classe di abilitazione.

Detto elenco sarà compilato in duplice copia, di cui la prima inserita nel plico e la seconda allegata alla lettera di trasmissione al Ministero degli affari esteri - D.G.R.C. - Ufficio XI, fuori plico.

Le suddette domande, man mano che perverranno, dovranno essere inoltrate a cura del Ministero degli affari esteri ai competenti uffici scolastici metropolitani, improrogabilmente, entro il 31 dicembre 1982 con elenco nominativo dei candidati ripartiti per classe di abilitazione.

Le domande e i documenti eventualmente prodotti non sulla prescritta carta da bollo o senza le ricevute relative al versamento della tassa di ammissione agli esami potranno essere perfezionati, entro e non oltre il giorno precedente a quello stabilito per lo svolgimento della prova scritta, presso le autorità scolastiche alle quali sono stati indirizzati.

I candidati provenienti dall'estero svolgono, di regola, le prove di esame in edifici del capoluogo prescelto, salvo eventuali disposizioni che prevedano lo svolgimento in sedi diverse.

Per lo svolgimento delle prove orali il competente sovrintendente scolastico o provveditore agli studi invierà il prescritto avviso di convocazione, per il candidato, con l'indicazione della relativa sede diplomatica o consolare, ove risulti dalla domanda, anche per mezzo telegrafico, almeno trenta giorni prima della data fissata, al Ministero degli affari esteri - D.G.R.C. - Ufficio XI, il quale provvederà alla formale notifica agli interessati nei termini previsti.

I competenti organi compileranno, per ciascuna classe di abilitazione, un elenco suppletivo dei candidati provenienti dall'estero che abbiano superato le prove scritte ed orali, i cui nominativi, pertanto, non saranno inclusi nell'elenco degli abilitati in servizio nelle scuole del territorio metropolitano.

Tali elenchi suppletivi saranno inviati al Ministero degli affari esteri - D.G.R.C. - Ufficio XI, il quale provvederà a rendere noti a ciascun interessato tutti gli elementi che lo riguardano. Entro cinque giorni dall'avvenuta conoscenza gli interessati potranno indirizzare al competente organo scolastico metropolitano reclamo scritto, esclusivamente per segnalare errori materiali od omissioni, per il tramite della competente rappresentanza diplomatica o consolare, la quale avrà cura di trasmetterlo immediatamente al predetto Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri provvederà ad informare i competenti organi scolastici metropolitani dell'avvenuta comunicazione agli interessati degli elementi che li riguardano contenuti nei predetti elenchi suppletivi, ed a trasmettere gli eventuali reclami scritti.

Roma, addì 24 settembre 1982

Il Ministro: Bodrato

FAC-SIMILE

ALLEGATO *A/2-bis*

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

SESSIONE RISERVATA ESAMI DI ABILITAZIONE

Scuola secondaria di primo grado (art. 35 della legge n. 270/82)

Personale in servizio all'estero (legge n. 604/82)

SCHEDA PERSONALE

SEZIONE I (Riservata al candidato)

Classe di abilitazione cui ha diritto a partecipare

....
DESCRIZIONE IN CHIARO

| | | | CODICE MECCANOGRAFICO

| | |E|S|T|E|R|O| | CODICE SCUOLA DI SERVIZIO

Dati anagrafici

COGNOME DI NASCITA

NOME

DATA DI NASCITA: GIORNO / MESE / ANNO

PROVINCIA DI NASCITA (1): SIGLA

SESSO: MASCHILE M FEMMINILE F

Firma per validazione del capo d'istituto ....

SEZIONE II (Riservata all'ufficio)

Classe di abilitazione cui ha diritto a partecipare

....
DESCRIZIONE IN CHIARO

| | | | CODICE MECCANOGRAFICO

| | |E|S|T|E|R|O| | CODICE SCUOLA DI SERVIZIO

Dati anagrafici

COGNOME DI NASCITA

NOME

DATA DI NASCITA: GIORNO / MESE / ANNO

PROVINCIA DI NASCITA (1): SIGLA

SESSO: MASCHILE M FEMMINILE F

(1) Riportare la sigla automobilistica, per Roma (RM) e per i nati all'estero (EE).

FAC-SIMILE

ALLEGATO *A/2-bis*

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

SESSIONE RISERVATA ESAMI DI ABILITAZIONE

Scuola secondaria di secondo grado (art. 35 della legge n. 270/82)

Personale in servizio all'estero **(legge n. 604/82)**

SCHEDA PERSONALE

SEZIONE I (Riservata al candidato)

Classe di abilitazione cui ha diritto a partecipare

.... DESCRIZIONE IN CHIARO

CODICE MECCANOGRAFICO

| | E | S | T | E | R | O | | CODICE SCUOLA DI SERVIZIO

Dati anagrafici

COGNOME DI NASCITA

NOME

DATA DI NASCITA: GIORNO / MESE / ANNO

PROVINCIA DI NASCITA (1): SIGLA

SESSO: MASCHILE M FEMMINILE F

Firma per validazione del capo d'istituto ....

SEZIONE II (Riservata all'ufficio)

Classe di abilitazione cui ha diritto a partecipare

.... DESCRIZIONE IN CHIARO

CODICE MECCANOGRAFICO

| | E | S | T | E | R | O | | CODICE SCUOLA DI SERVIZIO

Dati anagrafici

COGNOME DI NASCITA

NOME

DATA DI NASCITA: GIORNO / MESE / ANNO

PROVINCIA DI NASCITA (1): SIGLA

SESSO: MASCHILE M FEMMINILE F

(1) Riportare la sigla automobilistica, per Roma (RM) e per i nati all'estero (EE).

(4686)

Integrazioni e modificazioni, in attuazione della legge 25 agosto 1982, n. 604, delle ordinanze ministeriali 2 settembre 1982 relative allo svolgimento delle sessioni riservate di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado ed artistiche, previste dall'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Veduta la legge 25 agosto 1982, n. 604;

Vedute le ordinanze ministeriali del 2 settembre 1982 relative allo svolgimento delle sessioni riservate di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado ed artistiche, previste dall'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270;

Considerata la necessità di impartire le disposizioni integrative e modificative di quelle emanate con le suddette ordinanze ministeriali al fine di disciplinare la partecipazione alle predette sessioni riservate dei candidati di cui all'art. 13, commi secondo ed ultimo, della citata legge n. 604/82;

Preso atto del parere espresso dal Ministero degli affari esteri;

Ordina:

Art. 1.

Le ordinanze ministeriali 2 settembre 1982 relative allo svolgimento delle sessioni riservate di esami per il solo conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado ed artistiche, previste dall'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono integrate e modificate dalle norme contenute nella presente ordinanza, ai fini della partecipazione alle predette sessioni riservate dei candidati di cui all'art. 13, commi secondo ed ultimo, della legge 25 agosto 1982, n. 604, che hanno prestato servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

Art. 2.

Gli insegnanti supplenti nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero ai sensi dell'art. 9 della legge n. 327/75, che abbiano svolto due anni di servizio non di ruolo nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, partecipano alla sessione riservata di esami ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione prevista dall'art. 76 della legge n. 270/82.

Partecipano, altresì, alla predetta sessione riservata gli insegnanti comunque assunti presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero che abbiano svolto due anni di servizio non di ruolo nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981; il servizio prestato dovrà essere attestato con certificazione rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare competente.

Gli anni di servizio richiesti per la suddetta partecipazione sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascuno dei due anni predetti. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle disposizioni vigenti, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

I docenti di cui al presente articolo partecipano alla sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione relativa all'insegnamento svolto, ovvero, nel caso di insegnamenti di tipo diverso svolti in due anni del sessennio, per il conseguimento dell'abilitazione relativa ad un solo di essi, indicato espressamente dall'interessato nella domanda di partecipazione.

Per l'ammissione alla sessione riservata di cui al presente articolo, i docenti interessati dovranno possedere il prescritto titolo di studio.

Art. 3.

La domanda di ammissione alla sessione riservata, redatta in carta da bollo, dovrà essere indirizzata ed inviata direttamente al sovrintendente scolastico o al provveditore agli studi - a seconda della competenza allo svolgimento della sessione riservata - rispettivamente del capoluogo di regione o di provincia prescelto per sostenere gli esami, entro e non oltre il 20 dicembre 1982.

Nella domanda potrà essere indicato il domicilio o comunque il recapito, nel territorio nazionale, ai fini delle comunicazioni di rito; qualora nella domanda sia stato indicato solo domicilio all'estero, le comunicazioni di rito saranno effettuate al predetto domicilio, per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Alla domanda di ammissione, con firma autenticata nei modi di legge, dovrà essere allegata, in bollo, la certificazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti, nonchè la scheda personale (allegato *A/2-bis*).

La documentazione dovrà riguardare, in particolare, il possesso del titolo di studio prescritto e lo svolgimento del servizio prestato secondo le indicazioni del precedente art. 2. I certificati di servizio, che dovranno contenere la specificazione della disciplina insegnata, della durata, del titolo giuridico (cioè, che sia stato prestato ai sensi dell'art. 9 della legge n. 327/75 oppure secondo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 13 della citata legge n. 604/82), dovranno essere rilasciati dall'autorità diplomatica o consolare nel cui ambito territoriale il servizio stesso è stato prestato.

Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato e si considerano inviati in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Soltanto per i candidati i quali sono, in atto, domiciliati all'estero, le domande e i documenti eventualmente prodotti non sulla prescritta carta da bollo o senza le ricevute relative al versamento della tassa di ammissione agli esami potranno essere perfezionati, entro e non oltre il giorno precedente a quello stabilito per lo svolgimento della prova scritta, presso le autorità scolastiche alle quali sono stati inviati.

Per lo svolgimento delle prove orali il competente sovrintendente scolastico o provveditore agli studi invierà il prescritto avviso di convocazione, almeno venti giorni prima della data fissata, all'indirizzo indicato nella domanda come domicilio o recapito, nel territorio nazionale, dal candidato; per i candidati che abbiano indicato solo domicilio all'estero, il predetto avviso sarà inviato, per mezzo telegrafico, almeno trenta giorni prima della data fissata, al Ministero degli affari esteri - D.G.R.C. - Ufficio XI, il quale provvederà alla formale notifica nei termini previsti.

Roma, addì 24 settembre 1982

Il Ministro: BODRATO

FAC-SIMILE

ALLEGATO *A/2-bis*

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

SESSIONE RISERVATA ESAMI DI ABILITAZIONE

Scuola secondaria di primo grado (art. 76 della legge n. 270/82)

Personale in servizio all'estero (legge n. 604/82)

SCHEDA PERSONALE

SEZIONE I (Riservata al candidato)

Classe di abilitazione cui ha diritto a partecipare

DESCRIZIONE IN CHIARO

CODICE MECCANOGRAFICO

Dati anagrafici

COGNOME DI NASCITA

NOME

DATA DI NASCITA

GIORNO / MESE / ANNO

PROVINCIA DI NASCITA (1)

SIGLA

SESSO

MASCHILE M FEMMINILE F

SEZIONE II (Riservata all'ufficio)

Classe di abilitazione cui ha diritto a partecipare

DESCRIZIONE IN CHIARO

CODICE MECCANOGRAFICO

Dati anagrafici

COGNOME DI NASCITA

NOME

DATA DI NASCITA

GIORNO / MESE / ANNO

PROVINCIA DI NASCITA (1)

SIGLA

SESSO

MASCHILE M FEMMINILE F

(1) Riportare la sigla automobilistica, per Roma (RM) e per i nati all'estero (EE).

FAC-SIMILE

ALLEGATO *A/2-bis*

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

SESSIONE RISERVATA ESAMI DI ABILITAZIONE

Scuola secondaria di secondo grado (art. 76 della legge n. 270/82)

Personale in servizio all'estero (legge n. 604/82)

SCHEDA PERSONALE

SEZIONE I (Riservata al candidato)

Classe di abilitazione cui ha diritto a partecipare

DESCRIZIONE IN CHIARO

CODICE MECCANOGRAFICO

Dati anagrafici

COGNOME DI NASCITA

NOME

DATA DI NASCITA

GIORNO / MESE / ANNO

PROVINCIA DI NASCITA (1)

SIGLA

SESSO

MASCHILE M FEMMINILE F

SEZIONE II (Riservata all'ufficio)

Classe di abilitazione cui ha diritto a partecipare

DESCRIZIONE IN CHIARO

CODICE MECCANOGRAFICO

Dati anagrafici

COGNOME DI NASCITA

NOME

DATA DI NASCITA

GIORNO / MESE / ANNO

PROVINCIA DI NASCITA (1)

SIGLA

SESSO

MASCHILE M FEMMINILE F

(1) Riportare la sigla automobilistica, per Roma (RM) e per i nati all'estero (EE).

(4687)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di patologia generale, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del centoquattordicesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(4641)

Concorso a due posti di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, a due posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti presso l'Università della Tuscia (seconda qualifica funzionale) per la qualifica di mestiere «coltivatore».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal centocinquantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia - Viterbo.

(4640)

Annullamento del concorso pubblico, per titoli, a centotredici posti di portantino presso l'Università di Roma

Il concorso pubblico, per titoli, a centotredici posti di portantino nel ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei *portantini* presso l'Università di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 180 del 3 luglio 1979, è annullato.

(4642)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a centocinquanta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Udine.

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI UDINE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a centocinquanta posti di sostituto alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Udine.

Il 10% di tali posti, pari a quindici, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed al coniuge superstite del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque, elevata a quarantacinque in favore del coniuge superstite del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (diploma di licenza media);

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 25 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato A, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Udine, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani ed il coniuge superstite del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Tutti i certificati ed i titoli che i candidati riterranno di dover presentare dovranno essere prodotti con l'osservanza delle norme vigenti sull'imposta di bollo.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Il coniuge superstite del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovrà espressamente precisare tale sua condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal Sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Udine in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori al diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media).

I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche.

Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori dalla provincia di Udine, le firme apposte sui certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo o non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali o in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva, ed ausiliaria delle Amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autenticata, in bollo, della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Udine.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma di istruzione secondaria di primo grado, rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autenticata di detto diploma su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Udine e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

Essi sono tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio provvedendo, entro sessanta giorni, a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dall'elenco suddetto.

L'Amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto, soltanto durante i periodi in cui prestano servizio effettivo, il trattamento economico previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, addì 28 luglio 1982

Il direttore provinciale reggente: CHENI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1982
Registro n. 3 *Poste, foglio n.* 305

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda)

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni 1° *reparto agenti ULA* - 33100 UDINE

Il sottoscritto . . . . (1)
(cognome e nome)

nato a . . . . il . . . . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

residente in . . . ., via . . . .
n. . . ., provincia di . . . ., c.a.p. . . .,
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a centocinquanta posti di sostituto portalettere, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 18/82 del 28 luglio 1982.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale coniuge superstite di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .(3);
4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . . il . . . . . . ;
5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . (5);
7) è alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);
8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;
9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto ed i motivi dell'eventuale cancellazione);
10) è in possesso dei seguenti titoli, che ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione: . . . (6).

Data, . .

Firma . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche su indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) Elencare ordinatamente i titoli ed i certificati presentati per i quali si chiede la valutazione.

(4590)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico compartimentale mediante prova d'arte a sei posti per la nomina alla qualifica di litografo macchinista nel ruolo organico degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nel Lazio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 23 del 1° dicembre 1981 - parte seconda - è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 febbraio 1981, n. 4245, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1981, registro n. 29, foglio n. 301, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale mediante prova d'arte a sei posti per la nomina alla qualifica di litografo macchinista in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nel Lazio, bandito con decreto ministeriale 27 novembre 1978, n. 3885.

(4620)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico compartimentale mediante prova d'arte a due posti per la nomina alla qualifica di litografo incisore nel ruolo organico degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nel Lazio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 9 del 1° maggio 1981 - parte seconda - è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 febbraio 1981, n. 4246, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1981, registro n. 12, foglio n. 206, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale mediante prova d'arte a due posti per la nomina alla qualifica di litografo incisore in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nel Lazio, bandito con decreto ministeriale 27 novembre 1978, n. 3885.

(4621)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso pubblico, per esami, a due posti nella qualifica di collaboratore del ruolo amministrativo dello Jockey Club italiano.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, per due posti nella qualifica di collaboratore del ruolo amministrativo del Jockey Club italiano, ente di diritto pubblico, con unica sede in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 87

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e agraria;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta da bollo, secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale del Jockey Club italiano in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 87 (c.a.p. 00186) e presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di cui gli interessati potranno prendere visione presso la direzione generale dell'ente.

(4634)

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione del vincitore del concorso riservato a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Mantova

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 91/SAN/MN in data 29 ottobre 1980, col quale veniva bandito concorso riservato per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti presso i cessati consorzi sanitari di zona «Mincio 1» e «Mantova 2/Esterno Nord-Est»;

Considerato che i posti di cui trattasi sono stati messi a concorso in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Riscontrata la regolarità degli atti e dei verbali relativi allo espletamento del concorso, rimessi dalla commissione giudicatrice costituita con i propri precedenti decreti n. 92/SAN/MN del 5 novembre 1980 e n. 10/SAN/MN del 29 aprile 1981;

Preso atto dagli atti rassegnati dalla commissione giudicatrice che, dei due candidati, solamente il concorrente per il posto del cessato consorzio sanitario di zona «Mincio 1» risulta idoneo, mentre non risulta idoneo il concorrente per il posto del cessato consorzio sanitario di zona «Mantova 2/Esterno Nord-Est»;

Vista la legge regionale 5 aprile 1980, n. 35;

Visto l'art. 25 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 modificato dall'art. 7 della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 6;

Visto il proprio precedente decreto n. 300/SAN del 30 aprile 1981 che trasferisce l'esercizio delle funzioni di vigilanza igienica e sanitaria e il relativo personale del cessato consorzio sanitario di zona «Mincio 1» all'U.S.S.L. n. 46 con sede in Castiglione delle Stiviere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 7 marzo 1981, n. 14;

Visto il proprio decreto di delega 30 luglio 1980, n. 324;

Decreta:

Il dott. Mario Prestini, nato a Casaloldo (Mantova) il 1° ottobre 1947, risultato idoneo con punti 126 nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del cessato consorzio sanitario di zona «Mincio 1» con sede in Goito.

Il presente decreto verrà trasmesso al presidente della U.S.S.L. n. 46 per i provvedimenti di competenza; sarà inoltre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Mantova, dell'ufficio del medico provinciale di Mantova e degli enti interessati.

Mantova, 20 ottobre 1981

p. *Il presidente*: MANFREDI

(4606)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia

Con decreto 1° settembre 1982, n. 01832, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Lecce:

Farmacie urbane:

comune di Nardò: 6ª sede farmaceutica da ubicare nel comune capoluogo - di nuova istituzione - Indennità di avviamento non dovuta - tassa di concessione regionale L. 480.000.

Farmacie rurali:

comune di Cannole: sede farmaceutica ex Portaluri - indennità di avviamento L. 3.570.000 - tassa di concessione regionale L. 60.000;

comune di Galatina: sede farmaceutica ex Franchini - frazione di Collemeto - indennità di avviamento da determinare come per legge - tassa di concessione regionale L. 60.000;

comune di Melendugno: terza sede farmaceutica - Marina di S. Foca - di nuova istituzione - indennità di avviamento non dovuta - tassa di concessione regionale L. 60.000;

comune di Sternatia: sede farmaceutica ex Messa - indennità di avviamento da determinarsi come per legge - tassa di concessione regionale L. 60.000;

comune di Tiggiano: sede farmaceutica ex Verardi - indennità di avviamento da determinarsi come per legge - tassa di concessione regionale L. 60.000;

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .... L. 72.000
semestrale .... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... L. 100.000
semestrale .... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... L. 96.000
semestrale .... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. 85.000
semestrale .... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... L. 165.000
semestrale .... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

comune di Vernole: sede farmaceutica ex Scippa - frazione di Acquarica di Lecce - indennità di avviamento da determinarsi come per legge - tassa di concessione regionale L. 60.000.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso scade alle ore 12 del giorno 30 novembre 1982.

(4516)

OSPEDALE « C. BASILOTTA » DI NICOSIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

due posti di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto per il P.S. guardia medica e accettazione (a tempo pieno);

un posto di assistente per il pronto soccorso guardia medica, accettazione, (a tempo pieno);

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di medicina generale;

due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nicosia (Enna).

(599/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di aiuto laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nicosia (Enna).

(600/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 264 del 24 settembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedali civili riuniti - Ente ospedaliero provinciale di zona, in Sciacca: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale e di ausiliaria socio-sanitaria.

ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, in Roma: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di collaboratore tecnico-professionale.

Banca d'Italia: Concorso a cinquanta borse di studio per la qualificazione amministrativa e tecnica nel settore del credito.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822660)